



Comune di Atrani

(Provincia di Salerno)

Borgo della costiera amalfitana

**Al Presidente del C.d.A. dell'ASCCCA dott. Napoleone Cioffi
Va PEC**

**E p.c.
agli altri membri del C.d.A.
Via PEC**

Oggetto: riscontro nota del 18.01.2026 a firma del dott. Napoleone Cioffi – Presidente C.d.A. dell'A.S.C.C.C.A.

Con la presente, il Comune di Atrani prende formalmente atto delle argomentazioni esposte dal Presidente del CdA dell'ASCCCA con la nota indicata in oggetto.

In suo riscontro, si ribadisce che la sospensione degli effetti di precedenti deliberazioni costituisce esercizio del potere di autotutela amministrativa, esercitata, nel caso di specie, in ragione delle criticità giuridiche, contabili e patrimoniali rilevate dal Consiglio Comunale. Essa, pertanto, non può qualificarsi come “scelta meramente politica”, anche perché verte su un parere della Corte dei conti, è munita del parere del revisore dei conti del Comune e dei pareri dei responsabili dei servizi.

Ad ogni modo, giova evidenziare che la nota in questione (che si allega) non affronta l'argomento principale: la **difformità dell'Atto costitutivo sottoscritto in sede notarile rispetto a quello approvato dai Consigli comunali, e in particolare dal Comune di Atrani, che non ha mai ratificato tale atto.**

Con la predetta nota, infatti, si richiama esclusivamente lo Statuto.

È noto, infatti, che lo Statuto disciplina il funzionamento dell'Ente, mentre l'Atto costitutivo ne determina l'esistenza giuridica. La difformità tra l'Atto costitutivo e le deliberazioni consiliari **non costituisce un elemento secondario, ma configura un possibile vizio genetico dell'Azienda.**

Appare inoltre **paradossale sostenere, a posteriori**, che l'importo di euro 619.962, indicato nell'Atto costitutivo come Fondo di Dotazione, fosse in realtà riferibile al FUA. Si tratta di due istituti distinti e separati, previsti da fonti diverse – rispettivamente l'Atto costitutivo e lo Statuto – che non possono essere confusi né sovrapposti senza determinare una grave incertezza sul piano giuridico, contabile e patrimoniale.

Le considerazioni relative alla natura “intangibile” del Fondo di Dotazione, alla sua non immediata esigibilità e alla sua funzione meramente formale di garanzia **non superano, ma anzi confermano**, le perplessità già rappresentate circa la reale consistenza patrimoniale dell'Azienda e la sua effettiva capacità operativa. Se il Fondo non è immediatamente utilizzabile, non è destinato a sostenere l'operatività dell'Ente ed è configurato come mera garanzia formale, risulta evidente

l'assenza di una base patrimoniale concreta **su cui fondare l'avvio e la gestione effettiva dell'ASCCCA.**

Se il FUA è destinato esclusivamente alla copertura dei servizi e il Fondo di Dotazione è configurato come risorsa intangibile, non utilizzabile e da custodire a deposito quale mera garanzia minima per eventuali creditori, risulta del tutto privo di copertura finanziaria il complesso dei costi necessari all'avvio e al funzionamento dell'Azienda, quali, a titolo esemplificativo, le spese notarili, i compensi al Revisore, le consulenze, le attrezzature, le utenze, gli strumenti informatici, nonché gli oneri connessi alla costituzione e all'organizzazione della struttura amministrativa, ivi compresa la funzione di direzione generale. In sintesi: **non è dato comprendere con quali risorse tali spese dovrebbero essere sostenute o, comunque, dove e come troverebbero la loro "copertura".**

Con riferimento alla **rideterminazione al ribasso del Fondo di Dotazione nella misura di euro 0,30 ad abitante**, si osserva che **tale scelta configura una modifica patrimoniale di rilievo, assunta in assenza di un'adeguata istruttoria tecnico-contabile e di una motivazione fondata su analisi economico-finanziarie oggettive, risultando pertanto riconducibile a una decisione priva del necessario supporto tecnico.**

È bene tener presente che l'Azienda ha già chiuso il primo esercizio con una perdita, seppur di modesto importo, circostanza che dimostra come l'ipotesi di squilibri economici non sia affatto remota, ma già concretamente verificatasi.

Tale "perplexità" è ulteriormente rafforzata dalla relazione del Revisore, che prevede ulteriori costi anche per l'esercizio 2025, confermando che l'Azienda è destinata a generare oneri economici strutturali e ricorrenti, a prescindere dall'effettivo avvio dei servizi.

Ne consegue che l'ipotesi di obbligazioni verso terzi non può ritenersi "largamente remota", ma costituisce un rischio reale e strutturale, che impone la presenza di un impianto patrimoniale solido, coerente e adeguatamente dimensionato, non meramente formale.

È bene ribadire che il piano di sostenibilità, richiamato con la nota che ora si riscontra, non può essere considerato un vero Piano Economico-Finanziario (PEF), documento necessario e imprescindibile - come peraltro chiarito a chiare lettere dalla stessa Corte dei conti - che non ha mai escluso l'obbligo di una programmazione economica reale, coerente e attendibile.

È bene anche far chiarezza in merito alla "transizione" delle funzioni dal Comune capofila all'Azienda: **ad oggi mancano Piano Programma, i contratti di servizio**, previsti dallo Statuto e da approvarsi nei Consigli comunali, presupposti essenziali per la regolazione dei rapporti tra gli enti, e **mancano altresì eventuali autorizzazioni** necessarie all'Azienda per l'esercizio delle proprie attività.

Ne consegue che ogni richiesta di versamento di somme da parte del Comune di Atrani deve ritenersi impropria e, comunque, prematura sotto il profilo amministrativo e contabile.

Si conferma la necessità di un supplemento istruttorio serio, organico e condiviso, già più volte formalmente richiesto, prima di poter assumere qualsiasi determinazione in ordine al conferimento di risorse pubbliche o al ripiano di eventuali perdite.

Il Comune di Atrani proporrà nelle opportune sedi l'avvio di una riflessione, ai Sindaci dell'Ambito Territoriale S2, sulla piena adeguatezza dei profili professionali chiamati a far parte degli organi di amministrazione dell'Azienda, affinché essi siano effettivamente in grado di garantire competenza tecnica, autonomia di giudizio e piena responsabilità nella gestione di risorse pubbliche.

Cordiali saluti.

Il Sindaco
dott. Michele Siravo

All: nota a firma del Presidente del C.d.A.